

RICORSI AL TAR E NOTIFICHE

La giurisprudenza non è univoca

(Avv. José Sorrento *Ufficio legale della Gilda di Potenza, 11.06.2003*)

Un contributo dell'Ufficio legale sul problema della notifica, del ricorso al Tar, all'Avvocatura o al dirigente scolastico. Oppure ad uno solo dei due. La questione resta aperta, anche perché la magistratura di legittimità sembrerebbe orientata a sanare le situazioni in ogni caso, ritenendo ammissibile anche il ricorso che presenti omissioni (vere o presunte) in termini di notifiche. Lo stesso Giudice amministrativo, peraltro, ha manifestato indirizzi contrastanti in sede di appello. Di seguito il testo dell'intervento, che si rifà ad una recente sentenza del Tar per la Basilicata.

E' un servizio a cura del Cidog

L'ATTO INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO CONTRO LA P.A.: VA NOTIFICATO DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA O ALL'AVVOCATURA DELLO STATO?

Il dubbio amletico, riportato in titolo e che potrebbe assalire gli utenti o gli operatori della giustizia, nasce dalla contrastata giurisprudenza amministrativa. Ed anche in dottrina non vi è condivisione in materia.

In una recente sentenza (n.474/03), il TAR della Basilicata, ad esempio, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso il diniego d'accesso agli atti amministrativi, ex legge N.241/1990, in quanto l'atto introduttivo era stato notificato direttamente ad una direzione didattica di Potenza, anziché all'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis della richiamata P.A. Di avviso contrario, invece, la pronuncia del Consiglio di Stato che, in fattispecie analoga, con sentenza n.5636 del 2001 ha chiarito: "la possibilità dell'Amministrazione di essere presente in giudizio vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso debba avvenire presso la sede dell'avvocatura dello Stato a pena di nullità della stessa, ben potendo l'Amministrazione provvedere personalmente alla sua difesa giudiziale senza l'assistenza dell'avvocatura dello Stato"

Tornando alla decisione del TAR lucano, seppur meritevole di rispetto come ogni pronuncia dell'autorità giudiziaria, essa non convince. A parere mio, confortato da ampia e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (ex multis: n.9917/90 e n.4573/98), formata a seguito della sentenza n.97/1967 della Corte Costituzionale (sono trascorsi circa quarant'anni da tale decisione), il ricorso non doveva essere dichiarato inammissibile, ma, tutt'al più, il TAR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica. Invero, anche a voler aderire alla tesi di una parte della giurisprudenza, secondo cui il ricorso andrebbe notificato all'avvocatura dello Stato, la nullità della notificazione, che consegue in caso contrario, è pur sempre una nullità relativa, e come tale sanabile ex tunc o con la costituzione in giudizio della P.A. (ex art 156 c.p.c.) o mediante ordine di rinnovazione che il giudice deve disporre ex art.291 c.p.c., in assenza di costituzione. Ricordo a me stesso, invero, che con la pronuncia sopra richiamata il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art. 11 del R.D. n.1611/1933, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità di ogni ricorso o atto contro la P.A. per nullità della notifica, in quanto non eseguita presso la sede dell'Avvocatura dello Stato.

Orbene, data l'incertezza di diritto processuale, creatasi dalle rispettabilissime divergenze di interpretazioni giudiziali, con cui, di fatto, la tutela giurisdizionale non risulta effettiva, sarebbe auspicabile ed opportuno un intervento del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, che chiarisca, una volta per tutte, a quale organo e in quale sede notificare gli atti di avvio del processo contro la pubblica amministrazione.

Avv. José Sorrento